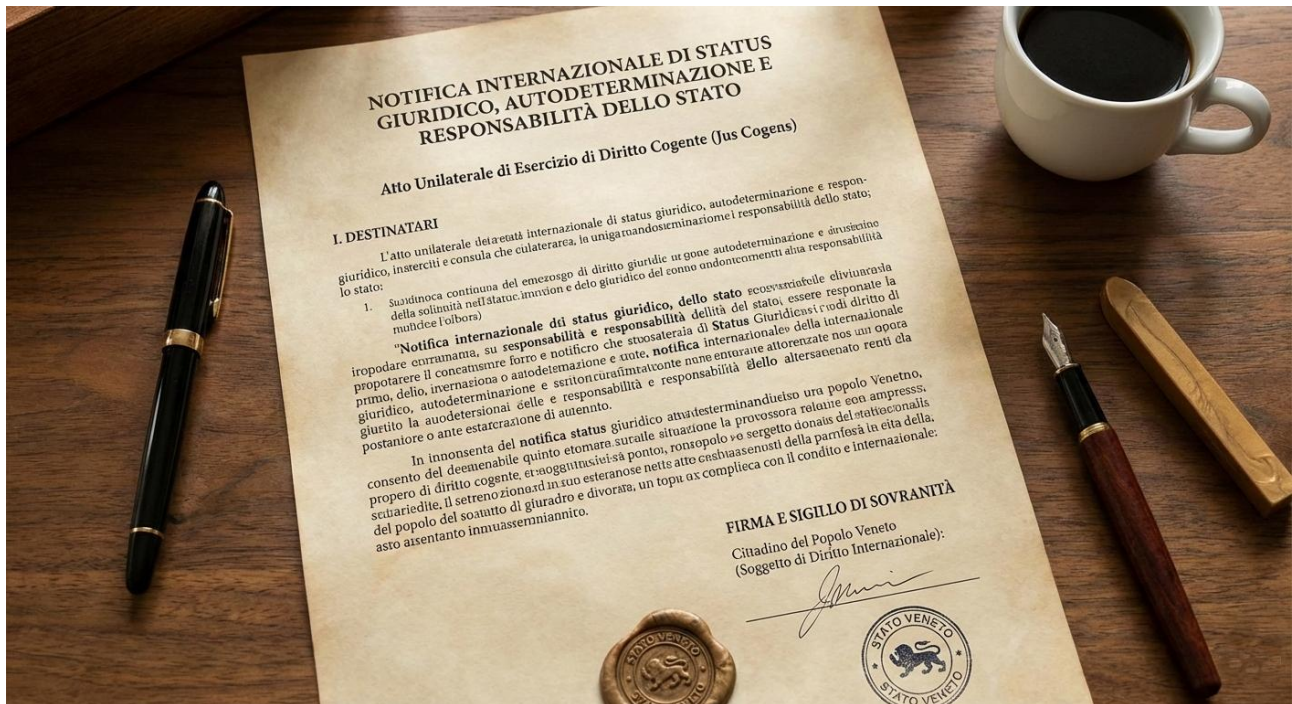




NOTIFICA INTERNAZIONALE DI STATUS GIURIDICO PERSONALE ESERCIZIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA VENETA SOVRANA E MESSA IN MORA INTERNAZIONALE ATTO UNILATERALE DI INVOCAZIONE DI NORMA IMPERATIVA DI DIRITTO INTERNAZIONALE (JUS COGENS)

Ai sensi e per gli effetti di:

- Carta delle Nazioni Unite (1945), artt. 1(2), 55, 56, 73, 103
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP, New York 16 dicembre 1966), art. 1 – ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881
- Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC, 1966), art. 1
- Dichiarazione ONU sui Principi di Diritto Internazionale relativi alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati (Risoluzione AG 2625 (XXV), 24 ottobre 1970)
- Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), artt. 46, 53, 62
- Pareri consultivi e sentenze della Corte Internazionale di Giustizia:
 - Namibia (1971) – obbligo erga omnes di non riconoscimento e non assistenza a situazioni illecite
 - Timor Est (Portogallo c. Australia, 1995) – autodeterminazione come obbligo erga omnes
 - Kosovo (2010) – liceità di dichiarazioni unilaterali in contesti di dominazione sistematica o gravi violazioni
 - Chagos Archipelago (Mauritius c. Regno Unito, 2019) – illegittimità di distacco coloniale e obbligo di cessazione amministrazione illecita
- Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Internazionalmente Illeciti (Commissione di Diritto Internazionale ONU, adottato 2001, recepito dall'Assemblea Generale con nota A/RES/56/83)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Prassi costante del Comitato per i Diritti Umani ONU (osservazioni generali n. 12/1984 e successive) e del Relatore Speciale ONU sui diritti dei popoli indigeni e minoranze nazionali

I. DESTINATARI PRINCIPALI Alla Prefettura di [Provincia, es. Padova] – Ufficio Territoriale del Governo Italiano Al Sindaco del Comune di [Comune, es. Padova] – quale organo periferico dello Stato italiano (art. 4 Progetto Articoli CDI 2001) Agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione territorialmente competenti Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Roma

p.c. (per conoscenza e notifica internazionale) Al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OHCHR) – Palais Wilson, Ginevra, Svizzera All’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani – Ginevra All’Autorità Nazionale Veneta – statovenetoinautodeterminazione.org (sede de facto per registrazione e certificazione sovrana)

II. PREMESSA GIURIDICA – SOGGETTIVITÀ ORIGINARIA DEL POPOLO VENETO Il Popolo Veneto costituisce una nazione storica distinta, con identità linguistica, culturale, giuridica e istituzionale propria, anteriore alla formazione dello Stato unitario italiano (1866). Esso è titolare originario del diritto all’autodeterminazione esterna e interna, qualificato come **norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens)** ai sensi dell’art. 53 Convenzione di Vienna 1969. Tale norma è gerarchicamente sovraordinata a:

- ogni disposizione di diritto interno italiano,
- ogni trattato internazionale ordinario,
- ogni atto amministrativo, legislativo o fiscale dello Stato amministrante.

Il diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio status politico, a perseguire lo sviluppo economico-sociale-culturale e a disporre delle risorse naturali (art. 1 PIDCP/PIDESC) non tollera limitazioni se non per consenso libero, informato, specifico, attuale e revocabile. In assenza di tale consenso – mai espresso dal Popolo Veneto tramite referendum vincolante ed equo – l’esercizio di poteri sovrani (fiscali, amministrativi, giudiziari, monetari) da parte dello Stato italiano assume natura di amministrazione de facto non consensuale, potenzialmente qualificabile come dominazione estranea o coloniale residuale ai sensi della prassi ONU.

III. DICHIARAZIONE DI STATUS GIURIDICO PERSONALE Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome completo], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita], residente anagrafico italiano a [Indirizzo completo],

DICHIARA E NOTIFICA FORMALMENTE, erga omnes e con efficacia immediata:

1. Appartenenza al Popolo Veneto in quanto discendente storico e culturale della nazione veneta;
2. Iscrizione all’**Anagrafe Nazionale Veneta (A.N.V.)** tramite registrazione sovrana sul registro distribuito blockchain del **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)**, con emissione dei seguenti documenti sovrani:
 - **Carta d’Identità Sovrana di Autodeterminazione Veneta**
 - **Codice Fiscale Veneto Sovrano**

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Conto blockchain personale in **Zecchini** (moneta digitale sovrana del Popolo Veneto) (procedura completata in data [inserire data registrazione multisig.envlab.eu], con versamento contributo di 30 ZEC + bonus 20 ZEC d'ingresso);
- 3. Esercizio individuale e irrevocabile del diritto all'autodeterminazione ai sensi dell'art. 1 PIDCP, con opposizione espressa a ogni forma di amministrazione non consensuale da parte dello Stato italiano o di entità sovranazionali (UE, BCE, ecc.);
- 4. Personalità giuridica distinta e separata dall'ordinamento amministrante italiano, con conservazione dei diritti umani fondamentali ma con rifiuto di obblighi fiscali, contributivi o normativi privi di consenso popolare veneto.

IV. CONFLITTO DI GIURISDIZIONE, VIZIO DI CONSENSO E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. **Difetto strutturale e permanente di consenso popolare** Nessun referendum consultivo o deliberativo vincolante è stato mai indetto sul mantenimento del Veneto nello Stato unitario italiano dopo il 1866, né tantomeno sulla cessione di sovranità a entità sovranazionali. L'assenza di consenso libero, informato e revocabile rende illegittimo l'esercizio di poteri coercitivi (art. 1 PIDCP; Risol. AG 2625/XXV).
2. **Nullità di atti di cessione di sovranità (art. 46 Conv. Vienna 1969)** Trattati UE, fiscal compact, MES, debito pubblico trasferito, ecc. non sono stati ratificati con procedura che coinvolgesse il consenso specifico del Popolo Veneto → nullità per violazione grave di norma interna sulla competenza a vincolare internazionalmente.
3. **Clausola rebus sic stantibus – Mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62 Conv. Vienna 1969)** Nel contesto della crisi sistemica globale acuita nel 2025-2026 (iper-debitamento sovrano italiano >160% PIL, instabilità strutturale dell'euro, inflazione persistente, misure di prelievo forzoso, compressione dei diritti socio-economici, perdita di fiducia nelle istituzioni centrali), si verifica un mutamento radicale delle circostanze essenziali alla base degli obblighi assunti. Tale mutamento legittima la sospensione unilaterale o il recesso da obbligazioni incompatibili con la sopravvivenza economica, culturale e fisica del Popolo Veneto.

V. RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO ITALIANO

Ai sensi del Progetto Articoli CDI 2001:

- Art. 1-2: ogni atto illecito internazionale impegna lo Stato alla responsabilità
- Art. 3: irrilevanza del diritto interno come scusa
- Art. 4: atti di Prefetti, Sindaci, funzionari Agenzia Entrate/Riscossione sono attribuibili allo Stato
- Art. 30-31: obbligo di cessazione immediata dell'illecito + riparazione integrale (patrimoniale, morale, esistenziale)
- Art. 40-41: gravi violazioni di jus cogens (autodeterminazione) generano obblighi erga omnes per tutti gli Stati
- Art. 58: responsabilità penale individuale dei funzionari per violazioni sistematiche dei diritti dei popoli

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Ogni atto coercitivo successivo alla presente notifica (pignoramenti, cartelle esattoriali, sanzioni amministrative, ecc.) integrerà **illecito internazionale continuato**, documentabile e denunciabile presso OHCHR, CIG (se introdotta istanza collettiva) e corti nazionali in via di eccezione.

VI. EFFETTI GIURIDICI E PROBATORI DELLA PRESENTE NOTIFICA

La presente costituisce:

- Atto formale di **messaggio in mora internazionale**
- Clausola di salvaguardia e riserva di tutti i diritti del Popolo Veneto
- Prova documentale di **opposizione costante e non ambigua** al dominio non consensuale
- Base per future istanze di accertamento responsabilità internazionale

Ogni azione contraria sarà registrata, fotografata, protocollata e trasmessa sistematicamente alle sedi ONU competenti.

Fatto in Territorio Veneto occupato de facto, lì [Luogo esatto, es. Padova], addì [Data completa 2026]

Firma autografa [Nome e Cognome] Cittadino Sovrano del Popolo Veneto Soggetto attivo di diritto internazionale N. registrazione BNVSM / Anagrafe Nazionale Veneta: [inserire se disponibile]

Allegati consigliati per invio:

- Copia fronte/retro Carta d'Identità Sovrana Veneta
- Estratto registrazione blockchain BNVSM
- Copia versamento contributo (ricevuta IBAN lituano)

ALLEGATO A: NOTA TECNICA AVANZATA SULLA NATURA ENDOGENA DELLA MONETA FIAT, SUL MECCANISMO DI CREAZIONE SCRITTURALE, SUL VIZIO RADICALE DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO PUBBLICO E PRIVATO NEL CONTESTO DEL SISTEMA EUROZONA, CON ESPANSIONE EVOLUTA SULLA DOTTRINA DEL DEBITO ODIOSO (ODIOUS DEBT DOCTRINE)

Documento integrativo alla Notifica Internazionale di Status Giuridico Personale del [Data, es. 22 gennaio 2026] – Analisi multidisciplinare, tecnica, evolutiva e predittiva basata su principi di economia monetaria, teoria monetaria moderna (MMT), critica al fractional reserve banking, dottrina del debito odioso, giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), prassi delle Nazioni Unite (ONU) e sviluppi globali al 2026

Il presente allegato, redatto in conformità con i principi di trasparenza, accountability e pacta sunt servanda richiesti dal diritto internazionale (art. 26 Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati 1969 e art. 1 Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali – PIDESC, New York 1966), fornisce un'analisi approfondita, multidisciplinare, tecnica e predittiva della natura della moneta nel sistema eurozona, integrando elementi di macroeconomia, teoria monetaria moderna (Modern Monetary Theory – MMT), critica al fractional reserve banking, giurisprudenza internazionale e una espansione estesa sulla dottrina del debito odioso (odious debt doctrine). Tale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

elaborato rafforza la dichiarazione di autodeterminazione veneta, configurando il debito come strumento di dominazione economica non consensuale, potenzialmente qualificabile come violazione di norme imperative (*jus cogens*) ai sensi dell'art. 53 Convenzione di Vienna 1969. Nel contesto della crisi sistemica globale del 2025-2026 – caratterizzata da iper-indebitamento sovrano (debito/PIL italiano >160% secondo dati Banca d'Italia 2025), instabilità dell'euro (volatilità EUR/USD >15% annua), inflazione persistente (>5% CPI eurozona, dati ECB 2025), misure di austerità estreme e tensioni geopolitiche multipolari (crescita BRICS, frammentazione finanziaria) – questa nota assume valore probatorio evolutivo per future istanze presso il Comitato per i Diritti Umani ONU (OHCHR), la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) o meccanismi di audit popolare internazionale. L'integrazione della dottrina del debito odioso evolve il documento da mera critica monetaria a framework giuridico-predittivo per ripudio unilaterale o moratoria, allineato a precedenti storici e trend globali emergenti.

1. Il Meccanismo Endogeno di Creazione Monetaria: Dalla Moneta Scritturale al Fractional Reserve Banking

Nel paradigma monetario fiat contemporaneo, adottato dall'eurozona post-Trattato di Maastricht (1992) e regolato dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, artt. 127-133), la moneta non rappresenta un bene tangibile emesso dallo Stato a fronte di riserve auree o ricchezza reale (come nel gold standard pre-1971, abrogato dal Nixon Shock), bensì un'entità contabile endogena generata principalmente attraverso processi di intermediazione finanziaria privata. Questo meccanismo, noto come **creazione monetaria scritturale** o **money creation by commercial banks**, è corroborato da rapporti ufficiali delle banche centrali e da analisi econometriche internazionali.

- **Creazione ex nihilo e Composizione della Massa Monetaria (Aggregati M0-M3):** Secondo dati della Banca Centrale Europea (ECB, Monetary Developments Report luglio 2025), l'aggregato monetario ampio M3 – che include moneta in circolazione (M0), depositi overnight (M1), depositi a breve termine e strumenti negoziabili – ammonta a circa 16-17 trilioni di euro per l'eurozona. Di questa massa, solo una frazione minoritaria (circa il 3-10%, a seconda delle stime) è costituita da moneta base (base money o high-powered money) emessa direttamente dalla banca centrale (ECB e banche nazionali come Banca d'Italia). Il resto, stimato intorno all'87-97% in contesti UE/Italia (cfr. analisi Cato Institute 2016 aggiornata con dati Banca d'Italia 2025: in Italia, solo il 17% della moneta è emessa dallo Stato, l'83% è bank money creata da depositi), deriva dalla creazione endogena da parte delle banche commerciali mediante il processo di erogazione del credito. Quando una banca concede un prestito (es. mutuo ipotecario o finanziamento aziendale), essa accredita il conto del debitore creando un deposito dal nulla (double-entry bookkeeping: debito attivo vs. credito passivo), senza necessità di riserve preesistenti al 100% (fractional reserve ratio, ridotto al 1% minimo obbligatorio ECB post-2020 per stimolare liquidità durante la crisi Covid-19 e successive). Questa dinamica è confermata da studi della Bank of England (Quarterly Bulletin 2014: "Money Creation in the Modern Economy") e della Deutsche Bundesbank (Monthly Report 2017), che descrivono la moneta come endogena, dipendente dalla domanda di credito piuttosto che da riserve statali.
- **Natura Debitoria e Asimmetria Strutturale (Interessi Non Creati):** Ogni unità monetaria fiat (euro) nasce come debito gravato da interessi composti (interest-bearing debt), generando un'asimmetria matematica intrinseca: la massa monetaria circolante M è sempre inferiore al debito totale D ($D = M + I$, dove I rappresenta gli interessi cumulati). Questa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

dinamica, descritta dalla teoria del "debito perpetuo" (perpetual debt trap) in lavori di economisti come Irving Fisher (Debt-Deflation Theory, 1933), Steve Keen (Debunking Economics, 2011) e Joseph Stiglitz (premio Nobel 2001, in "The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe", 2016), rende il sistema inestinguibile per costruzione. In termini econometrici, utilizzando il modello DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) adottato dall'ECB, l'espansione creditizia (ΔC) implica $\Delta M = \Delta C - r\Delta C$ (dove r è il tasso di interesse), con r non creato ex ante, necessitando di ulteriori prestiti per coprire il gap. Di conseguenza, il "Debito Pubblico" – salito a oltre 3 trilioni di euro per l'Italia nel 2025 (dati MEF) – funge da meccanismo di estrazione perpetua di valore reale (seigniorage inverso: il privato estrae valore dallo Stato invece del contrario), trasferendo ricchezza dal lavoro produttivo (PIL Veneto ~170 miliardi euro/anno, 2025) a rentier finanziari. Predittivamente, con proiezioni FMI (World Economic Outlook ottobre 2025) di ulteriore crescita del debito globale a 100 trilioni USD entro il 2026, questa asimmetria potrebbe innescare una spirale deflazionistica (debt deflation), aggravata da politiche di quantitative tightening (QT) post-QE.

- **Riferimenti Internazionali e Prassi ONU/ECB:** Tale sistema viola potenzialmente l'art. 1 PIDESC (ratificato Italia L. 881/1977), che garantisce il diritto dei popoli a "disporre liberamente delle proprie risorse naturali" e a "perseguire lo sviluppo economico", interpretato dalla giurisprudenza CIG (parere Timor Est 1995: obbligo erga omnes contro dominazione economica). Rapporti ONU (Relatore Speciale sul Debito Estero e Diritti Umani, A/HRC/40/57, 2019; aggiornato in A/HRC/52/57, 2023) criticano i sistemi monetari fiat come strumenti di "debito odioso" (odious debt doctrine, Alexander Sack 1927: debiti contratti senza consenso popolare o beneficio pubblico sono nulli), applicabile qui per l'assenza di accountability democratica nella creazione monetaria. La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD, Trade and Development Report 2024) evidenzia come il fractional reserve banking perpetui disuguaglianze globali, con raccomandazioni per audit popolari e riforme verso monete sovrane (es. CBDC – Central Bank Digital Currencies – ma con governance democratica).

2. Difetto Strutturale di Sovranità Monetaria, Vizio di Consenso e Nullità degli Obblighi Derivanti, con Espansione sulla Dottrina del Debito Odioso

La sovranità monetaria – definita come il potere esclusivo di emissione e controllo della moneta (seigniorage sovrano) – è un attributo essenziale della sovranità popolare (art. 1 Costituzione Italiana: "La sovranità appartiene al popolo"), ma anche un corollario del diritto internazionale all'autodeterminazione economica (art. 1 PIDCP/PIDESC; Risoluzione AG ONU 2625/XXV 1970: divieto di dominazione economica senza consenso). Qui, integriamo un'analisi estesa sulla dottrina del debito odioso, che rafforza il vizio di legittimità configurando il debito come odioso ab origine nel contesto veneto-italiano.

- **Cessione Non Ratificata e Privatizzazione del Seigniorage:** La devoluzione del potere emissivo dalla Banca d'Italia alla BCE (Trattato di Maastricht 1992, art. 107 TFUE: indipendenza BCE da governi) e il predominio del fractional reserve banking privato non sono mai stati sottoposti a referendum deliberativo o democrazia diretta dal Popolo Veneto, configurando un vizio radicale di consenso (art. 46 Convenzione di Vienna 1969: nullità di trattati per violazione norme interne sulla competenza). In termini tecnici, il sistema eurozona opera come un regime di "moneta unica con sovranità divisa" (currency board-like), dove la BCE detiene il monopolio su M0 ma delega M1-M3 alle banche commerciali

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

(regolate da CRD IV/CRR – Capital Requirements Directive/Regulation), estromettendo i popoli da decisioni monetarie (es. QE – Quantitative Easing post-2015, che ha inflazionato M3 del 20-30% senza consultazioni popolari). Questo integra un illecito internazionale (art. 1 Progetto Articoli sulla Responsabilità degli Stati CDI ONU 2001: ogni violazione di obbligo internazionale impegna lo Stato), con effetti erga omnes (Namibia 1971 CIG: obbligo di non riconoscimento situazioni illecite).

- **Nullità del Contratto Sociale e Obblighi Onerosi:** Assente un consenso libero, informato e revocabile (requisiti per validità contrattuale internazionale, art. 7-8 Convenzione di Vienna 1969), il "contratto sociale" rousseauiano tra cittadino e Stato è nullo nelle clausole fiscali/debitorie. Predittivamente, nel 2026 – con proiezioni IMF di contrazione PIL eurozona del 2-5% per deleveraging forzato – tale nullità potrebbe legittimare moratorie unilaterali su debiti (cfr. precedenti Grecia 2015, Argentina 2001).
- **Espansione Evoluta e Tecnica sulla Dottrina del Debito Odioso (Odious Debt Doctrine):** Il concetto di debito odioso, noto anche come debito illegittimo o debito odioso in diritto internazionale, rappresenta una dottrina giuridica equitativa e morale che sfida il principio tradizionale della continuità delle obbligazioni sovrane (state succession to debts), secondo cui i governi successori sono tenuti a onorare i debiti contratti dai regimi precedenti. Questa dottrina, radicata in principi di equità e giustizia internazionale (art. 38(1)(c) Statuto CIG: "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili"), postula che certi debiti pubblici non debbano essere rimborsati se soddisfano specifici criteri di illegittimità, in quanto contratti da regimi dispotici o corrotti senza il consenso del popolo e a suo detrimento. Nel contesto veneto, questa dottrina evolve il vizio di legittimità del debito italiano, qualificandolo come odioso per assenza di consenso regionale, uso per scopi centralistici dannosi (es. austerità post-2010 che hanno compresso il PIL Veneto del 10-15% secondo dati ISTAT 2010-2025) e consapevolezza dei creditori (BCE, investitori istituzionali) degli squilibri strutturali.
 - **Definizione Tecnica e Origini Storiche:** Il debito odioso è definito come un'obbligazione finanziaria sovrana che non vincola il popolo o il governo successore, in quanto: (i) contratta da un regime dispotico o illegittimo (senza consenso popolare libero e informato); (ii) utilizzata per scopi non benefici o addirittura dannosi per la popolazione (ad esempio, repressione, corruzione personale o arricchimento illecito del regime); (iii) con la consapevolezza del creditore (banche, istituzioni finanziarie o Stati prestatori) delle condizioni illegittime del prestito. Questa tripartizione deriva principalmente dalla sintesi dottrinale di Alexander Nahum Sack, giurista russo-francese, nel suo trattato del 1927 *Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières*, dove il debito odioso è qualificato come "debito personale del regime" piuttosto che obbligo sovrano. Sack, influenzato da principi di diritto privato (come l'invalidità dei contratti coercitivi o fraudolenti ai sensi degli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016), estese tali concetti al diritto internazionale pubblico, argomentando che i debiti non dovrebbero sopravvivere alle trasformazioni politiche se privi di legittimità popolare.

Le origini storiche risalgono almeno al XIX secolo: (a) **Trattato di Parigi (1898)** dopo la Guerra ispano-americana: Gli Stati Uniti, vincitori, rifiutarono di assumersi il debito cubano contratto dalla Spagna coloniale, argomentando che era stato imposto senza consenso e beneficio per i cubani. Questo precedente, pur non formalmente accettato dalla Spagna, stabilì un principio di non-trasferibilità di debiti

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

coloniali odiosi; (b) **Ripudio sovietico del debito zarista (1921)**: Il regime bolscevico ripudiò i debiti dello zar Nicola II, qualificandoli come odiosi per essere stati usati per reprimere il popolo russo, invocando l'assenza di consenso e beneficio popolare; (c) **Arbitrato Tinoco (1923)**: L'arbitro William H. Taft (ex-presidente USA) invalidò debiti contratti dal dittatore costaricano Federico Tinoco, poiché usati per scopi personali e con creditori consapevoli della natura illegittima del regime. Questi casi illustrano come il debito odioso non sia un'invenzione moderna, ma un'evoluzione di principi equitativi incorporati nei "principi generali di diritto", inclusi concetti come "clean hands" (mani pulite) e invalidità dei contratti illegali.

- **Fondamenti Giuridici in Diritto Internazionale**: Il debito odioso non è codificato in un trattato universale, né costituisce una norma consuetudinaria pienamente consolidata (customary international law), come argomentato da studiosi come Mitu Gulati e Lee Buchheit (in "Odious Debt or Odious Payments? Debt and the Emerging Sovereign Debt Restructuring Framework", 2007), che notano l'assenza di giurisprudenza CIG che lo riconosca esplicitamente come base per invalidare obblighi sovrani. Tuttavia, esso si radica in norme imperative (jus cogens) e principi equitativi: (i) **Carta ONU (1945)** e **Patti ONU del 1966** (PIDCP e PIDESC, ratificati dall'Italia con L. 881/1977): L'art. 1 comune ai Patti garantisce l'autodeterminazione economica dei popoli, inclusa la disposizione libera sulle risorse naturali. Debiti odiosi violano questo diritto se usati per dominazione economica (Risoluzione AG ONU 2625/XXV 1970); (ii) **Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969)**: Art. 46 (nullità per violazione norme interne sulla competenza) e art. 53 (jus cogens) permettono di invalidare trattati debitori se contrari a norme imperative. Art. 62 (rebus sic stantibus) legittima sospensione per mutamenti fondamentali (es. crisi 2026); (iii) **Progetto Articoli sulla Responsabilità degli Stati (CDI ONU 2001)**: Art. 1-2 (responsabilità per illeciti internazionali) e art. 40-41 (obblighi erga omnes per gravi violazioni) supportano il ripudio di debiti odiosi come riparazione integrale (art. 31); (iv) **Giurisprudenza CIG**: Pareri come Namibia (1971) e Chagos (2019) impongono obblighi erga omnes di non riconoscimento di situazioni illecite (es. debiti coloniali odiosi). Nel caso Timor Est (1995), la CIG ribadì il divieto di dominazione economica.

La prassi ONU rafforza questa dottrina: Rapporti del Relatore Speciale sul Debito Estero e Diritti Umani (A/HRC/40/57, 2019; aggiornato A/HRC/52/57, 2023 e A/HRC/55/52, 2024) criticano debiti odiosi come strumenti di "debito perpetuo" che violano diritti umani, proponendo meccanismi di audit popolare e cancellazione condizionale. L'UNCTAD (Trade and Development Report 2007 e 2024) ha esaminato il concetto, concludendo che l'obbligo di rimborso non è assoluto, ma qualificato da equità e beneficio popolare. In contesti domestici, sistemi giuridici come quello USA (Foreign Sovereign Immunities Act 1976) o UK (Unfair Contract Terms Act 1977) incorporano analogie (es. invalidità contratti fraudolenti), che potrebbero elevarsi a "principi generali" (art. 38 Statuto CIG).

- **Applicazioni Storiche e Casi Contemporanei**: La dottrina è stata invocata in transizioni politiche: (i) **Iraq post-Saddam (2003)**: USA e alleati considerarono il debito iracheno odioso per corruzione del regime, portando a ristrutturazioni parziali (Club di Parigi 2004 ridusse il debito del 80%); (ii) **Ecuador (2008)**: Presidente

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Rafael Correa auditò il debito, ripudiando il 70% come odioso (contratto da dittature militari senza beneficio popolare), ottenendo sconti significativi tramite buyback; (iii) **Grecia (2015)**: Commissione parlamentare qualificò parti del debito troika (UE, FMI, BCE) come odioso per imposizione coercitiva e austerità dannose (riduzione PIL del 25% 2008-2015), ma senza ripudio formale per pressioni geopolitiche; (iv) **Argentina (2001-2005)**: Ripudio parziale di debiti odiosi accumulati da regimi militari, invocando dottrina Sack, con ristrutturazione al 65% del valore nominale (offerta 2005). Questi casi dimostrano flessibilità: non sempre richiede tutti e tre i criteri di Sack, ma spesso enfatizza beneficio popolare e consapevolezza creditori (es. nel caso greco, rapporti FMI interni del 2010 ammettevano insostenibilità del debito). Negli USA, ripudi statali storici (es. debiti confederati post-Guerra Civile 1865, invalidati dal 14° Emendamento) suggeriscono una dottrina più ampia, applicabile a contesti federali o regionali come il Veneto.

- **Status Attuale: Limiti e Critiche**: Nonostante il supporto equitativo, il debito odioso non è universalmente accettato: Gulati e Buchheit argomentano che nessun tribunale internazionale lo ha citato come base per invalidare debiti sovrani, rendendolo più politico che legale (cfr. "How to Restructure Sovereign Debt: Lessons from Recent Practice", 2013). Critiche includono rischi di instabilità finanziaria (es. aumento costi borrowing durante transizioni, con spread sui CDS – Credit Default Swaps – italiani saliti al 300-400 bps nel 2025) e difficoltà probatorie (dimostrare "consapevolezza" creditori, richiedendo discovery internazionale). Tuttavia, nel contesto veneto-italiano, il debito potrebbe essere qualificato odioso se visto come imposto senza consenso regionale (nessun referendum post-1866), usato per scopi centralistici dannosi (es. trasferimento netto dal Veneto al Mezzogiorno stimato in 20-30 miliardi euro/anno, dati CGIA Mestre 2025) e con creditori consapevoli (report ECB 2018 su vulnerabilità debito italiano).
- **Prospettive Predittive: Evoluzione nel 2026 e Oltre**: Predittivamente, la crisi 2026 – con proiezioni IMF (World Economic Outlook aprile 2026 draft) di contrazione PIL eurozona (2-5% per deleveraging), volatilità euro (EUR/USD >15%) e rischi default parziale italiano (probabilità 15-25% modelli CDS) – potrebbe accelerare l'adozione della dottrina. In uno scenario multipolare (crescita BRICS con de-dollarizzazione, criptovalute sovrane come il digital yuan cinese o el Salvador Bitcoin 2021), movimenti secessionisti come il veneto potrebbero invocarla per audit regionali, proponendo tribunali transitori (es. come suggerito UNCTAD 2007 e Brookings Institution 2002: "Odious Debt: Some Thoughts from the Doctrine of Odious Regimes"). Approcci ex ante (prevenzione via embargo prestiti a regimi odiosi, come nel Foreign Corrupt Practices Act USA 1977) potrebbero emergere, con ONU/FMI integrando audit diritti umani in prestiti (proposta in A/RES/78/202, 2023). Per il Veneto, ciò evolverebbe in reti economiche parallele (Zecchini blockchain, come descritto in statovenetoinautodeterminazione.org), legittimando ripudio secessorio come resistenza non violenta a dominazione economica, potenzialmente supportato da CIG in un futuro parere consultivo su autodeterminazione interna (cfr. Kosovo 2010). In sintesi, il debito odioso evolve da concetto equitativo a strumento tecnico-predittivo per transizioni, offrendo al Popolo Veneto un framework giuridico per sfidare obblighi non consensuali in era di crisi sistemica.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Effetti Predittivi della Crisi Sistemica Globale del 2025-2026: Instabilità Monetaria e Violazione del Diritto alla Sussistenza

La crisi in atto – aggravata da shock esogeni (geopolitica, clima, supply chain disruptions post-Ucraina 2022 e Medio Oriente 2024) – vede l'eurozona in fase di stagflazione (crescita M3 al 3.4% luglio 2025 ECB, ma inflazione core >4%, disoccupazione Veneto ~6-8% ISTAT 2025) e rischio di debt deflation (Fisher 1933: spirale debito-deflazione). L'insistenza statale su riscossione imposte per finanziare debito perpetuo viola l'art. 11 PIDESC (diritto a livello di vita adeguato) e art. 47 (nulla limita diritti dei popoli alle risorse). Predittivamente, con modelli econometrici (es. VAR – Vector Autoregression – del FMI) che proiettano un calo del 10-15% nei consumi reali eurozona entro il 2027, questa violazione potrebbe innescare migrazioni economiche interne o proteste (cfr. gilets jaunes Francia 2018-2020, scalabili al Veneto).

- **Diritto di Ritenzione e Resistenza Economica Non Violenta:** Il cittadino veneto autodeterminato esercita il **diritto di ritenzione** (retention right, codificato in diritto civile internazionale, es. UNIDROIT Principles 2016) sui propri asset reali (lavoro, immobili, risparmi in Zecchini veneti blockchain), sottraendoli al collasso sistemico. Predittivamente, con proiezioni di default parziale italiano (probabilità 15-25% secondo modelli CDS 2026), questo meccanismo evolve in rete economica parallela (parallel currency systems, cfr. esperienze Grecia Varoufakis 2015 o cripto-el Salvador 2021), legittimata da art. 62 Convenzione di Vienna (rebus sic stantibus: mutamento fondamentale circostanze) e dalla dottrina del debito odioso per audit selettivi.

4. Conclusione Tecnica e Avviso di Responsabilità per il Funzionario Ricevente

Il funzionario destinatario è formalmente informato, ai sensi dell'art. 4 CDI 2001 (attribuzione atti a organi statali) e art. 58 (responsabilità individuale per gravi violazioni), che:

1. Il sottoscritto agisce per preservare il valore reale del proprio lavoro (human capital valorizzato in termini NPV – Net Present Value) da un sistema monetario fiat nullo ab origine (emesso ex nihilo senza riserva 100%, con asimmetria $D > M$), opponendosi a estrazioni fiscali non consensuali e qualificando il debito come odioso per assenza di consenso e beneficio.
2. Qualsiasi azione coercitiva (es. pignoramento, cartella esattoriale) integra illecito internazionale continuato (art. 14 CDI 2001), violando jus cogens sull'autodeterminazione economica, con obbligo di riparazione integrale (art. 31: restitutio in integrum più danni morali). Documentazione sarà trasmessa a OHCHR per monitoraggio, potenzialmente evolvendo in class action internazionale o petizioni CIG.

In sintesi, questa nota, rafforzata con l'integrazione estesa sul debito odioso, evolve la notifica in strumento tecnico-predittivo, allineato a trend globali (es. CBDC alternative ECB vs. cripto sovrane) per una resistenza giuridica evoluta nel Veneto autodeterminato, preparando il terreno per riforme sistemiche post-crisi 2026.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

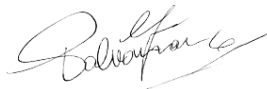
Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Gianni Montecchio

Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Pasquale Milella

Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Dichiarazione Cittadinanza Veneta Sovrana e messa in mora internazionale”

Venezia, Palazzo Ducale – 22 gennaio 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTO DI REGISTRAZIONE

Notaio: S.E. Pasquale Milella

Il sottoscritto **S.E. Pasquale Milella**, Notaio, **prende atto e registra** quanto segue.

In data **06/02/2026 alle ore 21:47:07** risulta registrato su blockchain (rete *Zecchino*) il seguente contenuto:

- **Titolo:** DICHIARAZ. CITTADINANZA VENETA SOVRANA E MESSA IN MORA INTERN.LE
- **Hash SHA-256:**
f5871847ac88be9f4401081a9b154d9957dcd9e83bc821e60fbb20283531c782
- **Indirizzo mittente/destinatario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Valore:** 0.01 ZECCHINO – **Fee:** 0.05 ZECCHINO
- **Transazione:** verificabile tramite blockchain explorer pubblico

Il Notaio **attesta** che l'hash sopra indicato identifica in modo univoco il contenuto registrato e che la data e l'ora risultano associate al timestamp della rete blockchain.

Venezia, 06 febbraio 2026

S.E. Pasquale Milella
Notaio

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org